

Tribunale di Montepulciano, Sentenza del 17 febbraio 2011

Rel. Della Vecchia

Con il ricorso depositato il 9 giugno 2010, XXX e XXX nella qualità di tutori legali della loro figlia minore XXX chiedevano, in riforma della decisione della Direzione Servizi alla persona - Ufficio Invalidi Civili del Comune di Siena - delle 10 dicembre 2009, previa disapplicazione dell'art. 80 comma 19 della legge 288/2000 e/o ritenuto che i principi di cui alle declaratoria di incostituzionalità della citata norma siano estensibili e/o direttamente applicabili alla fattispecie per cui il ricorso, la condanna dell'Inps a corrispondere alla minore XXX l'indennità di frequenza dal mese successivo alla data della domanda proposta in via amministrativa, oltre agli interessi nella misura di legge.

In subordine, chiedevano che il giudice, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 comma 19 legge 288/2000 per i motivi di cui al punto d) del ricorso; in ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze.

Esponevano, al riguardo, che la minore, a seguito di domanda presentata in data 16 dicembre 2008 veniva sottoposto a visita il 28 gennaio 2009 presso la competente Commissione Sanitaria, ad esito della quale - in ragione della patologia accertata - una grave forma di autismo che le comporta, tra i vari disturbi, una forte e marcata diminuzione dell'integrazione sociale e della comunicazione, carenza di interesse e di reciprocità relazionale, tendenza all'isolamento e alla chiusura sociale, apparente indifferenza emotiva agli stimoli o ipereccitabilità agli stessi, difficoltà ad instaurare un contatto visivo con il prossimo - veniva riconosciuta minore invalido per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (legge 118/71 e legge 289/90) (all. 1).

Nel prosieguo dell'istruttoria amministrativa, il Comune di Siena con nota del 25 giugno 2009 richiedeva alla madre della bambina l'esibizione della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) documento quest'ultimo -spazio ad avviso dell'Ente Locale - necessario per erogare la prestazione assistenziale richiesta.

Come istanza del 20 ottobre 2009 inviata al Comune di Siena, la signora XXX, in nome e per conto di sua figlia XXX precisava che sia lei che la minore erano in possesso del permesso di soggiorno, che esibiva in coppia, ed allegava che, in base ad alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale, per l'erogazione delle prestazioni assistenziali conseguenti al riconoscimento di determinati Stati e gradi di invalidità civile, si doveva prescindere dal possesso della carta di soggiorno, essendo sufficiente il possesso del solo permesso di soggiorno.

Il Comune di Siena, con provvedimento del 10 dicembre 2009 (notificato il successivo 4 gennaio 2010), respingeva invece la istanza propria causa della mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), per cui non rimaneva l'istante che a dire tempestivamente l'autorità giudiziaria competente.

All'udienza del 29 settembre 2010, l'istituto, ritualmente costituitosi, instava per la reiezione della domanda attorea, osservando che, anche dopo le pronunce della Corte Costituzionale in materia (sent. n. 306 del 30 luglio 2008 e n. 11 del 14 gennaio 2009), il requisito amministrativo inerente al permesso di soggiorno per lungo periodo doveva ritenersi presupposto indefettibile per l'erogazione della prestazione richiesta in quanto (come ritenuto da Corte Appello Firenze con sentenza del 27 gennaio 2009, citata nella

memoria), nelle necessario bilanciamento degli interessi - da un lato quelli della tutela del soggetto invalido e dall'altro quello di esigenza di contenimento della spesa pubblica - il beneficio doveva essere riconosciuto solo a quegli stranieri che risultino stabilmente inseriti nel contesto nazionale.

Ed ancora, l'indennità di frequenza doveva essere distinta dall'assegno mensile di invalidità in quanto questa, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 187/2010, ha natura di provvidenza che garantisce il "minimo sostentamento" dell'invalido, "atto ad assicurarne la sopravvivenza", mentre il indennità di frequenza è concepita come un sostegno alle famiglie dei minori invalidi per permettere la frequenza di centri riabilitativi professionali o scuole.

Alla successiva udienza del 7 dicembre del 2010, alla quale la causa era rinviata per la discussione, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del resistente Comune di Siena; preliminarmente l'avvocato Biagianti, per i ricorrenti, depositava originale del ricorso notificato, nota spese e certificato di frequenza scolastica della minore rilasciata in data 24 novembre 2010 dal Dirigente Scolastico della Scuola XXX relativo all'anno 2010-2011, che venivano acquisiti agli atti.

Le parti procedevano poli a discutere o oralmente la causa che, valutata la complessità delle questioni trattate, veniva aggiornata alla odierna udienza nella quale veniva infine decisa come da dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

Motivazione della decisione

Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento.

Premesso che è incontestata la sussistenza delle condizioni medico-legali per la concessione della indennità di frequenza alla minore XXX, la questione si incentra sulla necessità o meno, ai fini della concessione della indennità di frequenza prevista dall'art. 1 della legge 289/90, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), ovvero sole ritenere sufficiente il possesso del solo permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Nel caso di specie, è da notare che la minore è regolarmente iscritta nei permessi di soggiorno di entrambi genitori e che tali titoli di soggiorno hanno durata non inferiore ad un anno: precisamente, XXX è in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato concesso in sede di rinnovo l'11 dicembre 2009 e con scadenza al 12 gennaio 2012 ed è regolarmente soggiornanti in Italia dal 2007.

XXX è in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari con uguale scadenza.

XXX ha regolarmente frequentato, dal 2008 l'anno in corso, la scuola primaria XXX, è residente a XXX dal 31 ottobre 2008 e non ha mai percepito alcuna forma di reddito.

Inizialmente la legge 6 marzo 1998 n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevedeva all'art. 39 (poi all'art. 41 d.lgs. 286/98) una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori scritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani, per quanto riguarda la fruizione dei trattamenti assistenziali.

Successivamente, nel 2000, con la legge finanziaria per l'anno 2001, art. 80 comma 19 legge 388/2000, era stata invece introdotta una notevole restrizione, condizionando il diritto dello straniero è extracomunitario a trattamenti assistenziali previsti per i cittadini al possesso della "carta di soggiorno" anziché del solo permesso di soggiorno.

La carta di soggiorno, già disciplinata dall'art. 9 del d.lgs. n. 286/98, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 d.lgs. n. 3/2007, veniva trasformata in permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per il cui rilascio viene richiesto, fra l'altro, "il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità".

La normativa di cui all'articolo 80 comma 19 legge 388/2000, di recente, è stato oggetto di diversi interventi da parte della Corte Costituzionale.

Ed infatti con sentenza del 29 luglio 2008 n. 306 e poi con sentenza del 14 gennaio 2009

n. 11 la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 possano essere attribuiti ai cittadini extracomunitari non muniti di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La norma censurata risultava irragionevole, in contrasto con le direttive comunitarie e con lo stesso articolo 3 della Costituzione.

Nelle citate pronunce la Corte osservava che soltanto un soggiorno regolare, ma episodico o di breve durata poteva essere di ostacolo alla concessione delle prestazioni assistenziali collegate al riconoscimento dell'invalidità civile.

Tale situazione, come sopra esposto, non si riscontra nel caso di specie.

Peraltro con successiva ordinanza n. 285 del 2 novembre 2009 la corte ha esteso espressamente alla indennità di frequenza i rilievi svolti in relazione all'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80 comma 19 legge citata, richiamando inoltre espressamente i principi e le disposizioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, principi disposizioni che si riflettono, "quanto meno sul piano ermeneutico e di sistema, sulla specifica disciplina dettata in tema di indennità di frequenza, trattandosi di istituto coinvolgente i diritti dei minori che presentando - come nel caso di specie - difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, risultano perciò stesso annoverarveli tra i soggetti cui la convenzione richiamata ha inteso assicurare una normativa di favore".

Sulla base di tali principi, la Corte ha restituito gli atti al giudice a quo - Corte di Appello di Torino - sollecitando un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

In ossequio a tali rilievi ed in ragione delle specifiche disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità ratificata con legge n. 18/2009, la corte di appello di Torino (v. Sentenza Corte Appello Torino sez. lavoro in data 27 novembre 2009) ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili alle indennità di frequenza non potesse essere subordinato al possesso della carta di soggiorno, requisito che in concreto impedisce la fruizione della prestazione ed il godimento di un diritto fondamentale, negando l'obbligo dello Stato di riconoscere le stesse prestazioni a qualsiasi "persona disabile", senza distinzioni tra cittadini stranieri e tra stranieri di più o meno lungo corso, e finendo per ribaltare il giudizio di valenza imposto dalla citata Convenzione secondo cui "in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente".

Con sentenza n. 187 del 28 maggio 2010 la Corte Costituzionale è ancora tornata sul tema dell'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 dichiarando la illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui subordina alle requisito della titolarità della carta di soggiorno, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità.

Sulla base dei predetti rilievi formulati dalla Corte Costituzionale, di portata tale da travalicare il singolo giudizio e certamente estensibili, ad avviso di questo giudice, alla prestazione assistenziale in esame, deve trovare accoglienza la domanda di riconoscimento del diritto alla indennità di frequenza formulata dai ricorrenti nell'interesse della figlia minore XXX, secondo la richiesta decorrenza e con la corresponsione di interessi legali sulle ratei arretrati.

In base al principio della soccombenza consegue la condanna delle parti resistenti alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

il giudice del lavoro di Montepulciano, definitivamente pronunciando:

1) accoglie il ricorso proposto da XXX e XXX, nella qualità di tutori legali della loro figlia minore XXX, e per l'effetto, in riforma della decisione della Direzione Servizi alla persona - Ufficio Invalidi Civili del Comune di Siena del 10 dicembre 2009, a certe dichiara che XXX è in possesso dei requisiti per la concessione della prestazione richiesta;

2) condanna, conseguentemente, l'Inps a corrispondere alla medesima l'indennità di frequenza ex legge 289/90 dal mese successivo alla data della domanda proposta in via amministrativa (16/12/08), oltre interessi nella misura di legge;

3) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla diffusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2039,00 di cui euro 829,00 per diritti ed il residuo per onorari di avvocato, oltre al 12,5% per spese generali e cap come per legge;

motivazione giorni 60.